



Provincia *di Biella*

Regolamento Generale delle Entrate

Testo approvato con Deliberazione C.P. n. 64 del 29/09/2008

Modificato con DCP n. 33 del 6/10/2016

Modificato con DCP n. 2 del 09/01/2023

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 Limiti alla potestà regolamentare
- Art. 3 Individuazione delle entrate

TITOLO II LE ENTRATE PROVINCIALI E LA LORO GESTIONE

- Art. 4 Determinazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe
- Art. 5 Soggetti responsabili di accertamento e riscossione delle entrate. Affidamento a terzi
- Art. 6 Scadenze per la riscossione delle entrate
- Art. 7 Modalità di versamento
- Art. 8 Riscossione di somme di modesto ammontare
- Art. 9 Modalità di rimborso
- Art. 10 Attività di verifica e di controllo della riscossione
- Art. 11 Sollecito di pagamento
- Art. 12 Interessi

TITOLO III DISCIPLINA SPECIFICA PER ENTRATE TRIBUTARIE

- Art. 13 Rapporti con il contribuente ed informazione
- Art. 14 Conoscenza degli atti e semplificazione
- Art. 15 Interpello del contribuente
- Art. 16 Chiarezza e motivazione degli atti
- Art. 17 Efficacia temporale delle norme tributarie
- Art. 18 Tutela dell' integrità patrimoniale
- Art. 19 Estinzione per compensazione dell' obbligazione tributaria
- Art. 20 Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
- Art. 21 Determinazione e irrogazione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie
- Art. 22 Ravvedimento
- Art. 23 Accertamento con adesione
- Art. 24 Riduzione sanzioni tributarie
- Art. 25 Reclamo e mediazione

TITOLO IV ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA E TUTELA DELL'AMMINISTRAZIONE

- Art. 26 Procedure di riscossione coattiva
- Art. 27 Tutela giudiziaria

TITOLO V STRUMENTI GENERALI ALTERNATIVI AL CONTENZIOSO E FACILITATIVI DELL'ADEMPIMENTO

- Art. 28 Autotutela
- Art. 29 Rateizzazione del versamento
- Art. 30 Accordi tra le parti-dilazioni per importi dovuti da Amministrazioni pubbliche

Art. 31 Estinzione per compensazione dell' obbligazione

Art. 32 Strumenti deflattivi per entrate tributarie

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina tutte le entrate della Provincia di Biella, anche quelle a natura tributaria, da qualunque Servizio gestite, escluse le entrate derivanti da trasferimenti erariali e regionali.
2. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale e per le entrate tributarie, inoltre, nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto del contribuente.
3. Il presente regolamento viene adottato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e secondo i principi contenuti nel D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

Art. 2 Limiti alla potestà regolamentare

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria, il presente regolamento, in base a quanto stabilito dall'art. 52 D.Lgs 15/12/1997 n. 446, non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti.
4. I riferimenti e le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati, modificati o abrogati in conformità a quanto disposto da sopravvenute disposizioni normative nazionali o europee.

Art. 3- Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate provinciali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:
 - le entrate tributarie;
 - le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
 - le entrate derivanti da canoni d'uso, compresi proventi e relativi accessori;
 - le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni demaniali e del patrimonio indisponibile;
 - le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
 - le entrate derivanti da somme spettanti alla Provincia per disposizioni di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità;
 - le entrate di natura variabile derivanti da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari od altro;
 - le entrate non espressamente normate in altri regolamenti provinciali.

TITOLO II LE ENTRATE PROVINCIALI E LA LORO GESTIONE

Art. 4 Determinazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe

1. Al Consiglio Provinciale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi e le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, ai sensi delle norme vigenti.
2. Compete all'organo normativamente individuato la determinazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio, salvo quanto stabilito da regolamenti speciali.
3. Gli atti di cui sopra sono adottati ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge 296/2006.
4. Salvo diversa disposizione di legge, qualora gli atti relativi al precedente comma 2 non siano approvati entro i termini previsti, si intendono prorogate le aliquote, prezzi e tariffe in vigore.
5. Le tariffe e i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario secondo quanto stabilito dall'art. 54, comma 1-bis, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e dell'art. 193 del D.Lgs 18/08/00 n. 267.

Art. 5 Soggetti responsabili di accertamento e riscossione delle entrate. Affidamento a terzi.

1. Sono responsabili delle entrate di competenza dell'Ente i Dirigenti responsabili di ogni servizio al quale risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, come previsto all'art. 169 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267.
2. Il Responsabile dell'entrata cura le attività necessarie all'acquisizione dell'entrata, in particolare all'accertamento della stessa, oltre la verifica, il controllo e l'eventuale irrogazione di sanzioni secondo il presente regolamento.
3. Nel caso in cui, dopo l'avvio delle procedure di riscossione coattiva, risulti l'improcedibilità delle stesse, il responsabile dell'entrata certifica, ai sensi del Regolamento di contabilità, l'inesigibilità dell'obbligazione tenendo conto altresì dell'eventuale antieconomicità della procedura e dell'esito delle indagini condotte circa la situazione anagrafica e/o patrimoniale del contribuente.
4. L'attività di accertamento dei tributi può essere effettuata anche nelle forme associate con altri enti locali per mezzo di convenzioni e/o consorzi previste dall'art. 52, comma 5 lettera a), del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446.
5. Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate possono essere affidate anche disgiuntamente a terzi.
6. L'affidamento a terzi delle attività indicate al comma precedente avviene nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, secondo quanto previsto dall' art. 52 del D.Lgs 446/97.
7. L'affidamento come da comma precedente, non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente ai sensi delle norme di legge vigenti.

Art. 6 Scadenze per la riscossione delle entrate

1. Con l'accertamento dell'entrata viene determinata la ragione del credito, in base all'esistenza di un idoneo titolo giuridico e vengono inoltre determinati il debitore, la somma da incassare, la scadenza della riscossione (art. 179, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).
2. La scadenza per la riscossione delle entrate tributarie è determinata:
 - Per le entrate accertate mediante emissione di ruoli: dal ruolo medesimo;
 - Per le entrate accertate e riscosse mediante acquisizione diretta o in altre forme stabilite dalla legge: dalle norme di legge o di Regolamento che disciplinano le modalità di versamento del tributo.
3. La scadenza per la riscossione delle entrate patrimoniali e delle entrate provenienti dalla gestione di servizi pubblici connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, è determinata:
 - Per le entrate accertate mediante richiesta di pagamento inviate dall'ente: come previsto dai singoli regolamenti o dalla legge;
 - Per le entrate accertate e riscosse mediante pagamento spontaneo: dalle norme regolamentari o contrattuali che stabiliscono i termini di versamento.
4. La scadenza per la riscossione delle entrate, accertate mediante contratto, provvedimento giudiziario o atto amministrativo specifico, è determinata dai medesimi atti o provvedimenti.

Art. 7 Modalità di versamento

1. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante alla Provincia deve essere versata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) versamento diretto tramite la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5, comma 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale sia nel caso di pagamento di un avviso emesso dall'Ente sia nel caso di pagamento spontaneo;
 - b) per gli Enti Pubblici tramite giroconto sul conto di tesoreria unica;
 - c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria provinciale;
 - d) mediante assegno circolare.
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, il debitore assolve l'obbligazione di pagamento con l'ordine di bonifico irrevocabile con data antecedente alla scadenza.
3. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 8 Riscossione di somme di modesto ammontare

1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione di crediti di qualsiasi natura, anche tributaria, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, comprensivo di eventuali sanzioni e interessi, non superi l'importo di euro 20,00.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo canone o tributo.

Art. 9 Modalità di rimborso

1. Il contribuente/utente, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute:
 - per le entrate tributarie, ai sensi dell'art. 1, comma 164, della L. 27/12/2006 n. 296, entro il termine di cinque anni a decorrere dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo;
 - per le entrate patrimoniali entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o dai regolamenti concernenti le singole entrate a decorrere dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il Servizio competente, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, procede all'esame della medesima e notifica tramite raccomandata A.R. o posta certificata o altra modalità normativamente equivalente, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.
4. Quanto stabilito al precedente art. 8 si applica anche ai corrispondenti rimborsi.

Art. 10 Attività di verifica e di controllo della riscossione

1. I Responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Il Dirigente responsabile dell'entrata, quando non sussistono prove certe dell'adempimento, deve invitare il soggetto debitore a fornire chiarimenti adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
3. Nel caso in cui risulti l'omesso o il parziale pagamento di quanto dovuto si applica l'art. 11.
4. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio dei soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associative previste dalla normativa.
5. Al contribuente sottoposto a verifiche fiscali, sono salvaguardati i diritti e le garanzie riconosciuti dallo Statuto del contribuente, se trattasi di entrata tributaria.

Art. 11 Sollecito di pagamento

1. Qualora, a seguito dell'attività di verifica e controllo effettuata ai sensi dell'art. 10 emerga l'omesso o il parziale pagamento di quanto dovuto, il Responsabile dell'entrata, tenuto altresì conto dei regolamenti delle singole entrate, può inviare sollecito di pagamento con l'indicazione dell'importo dovuto, di congruo termine per provvedere al pagamento e delle modalità di pagamento.
2. Il sollecito deve, altresì, contenere l'indicazione che in caso di mancato adempimento nel termine assegnato, si provverà alla riscossione coattiva con aggravio di interessi, sanzioni o penalità come previsto dalla legge o dai regolamenti delle singole entrate.

Art. 12 Interessi

1. Gli interessi relativi all'attività di accertamento e di rimborso di qualsiasi entrata provinciale sono dovuti nella misura pari al tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Non sono dovuti interessi nei casi di rimborso di somme versate erroneamente.

TITOLO III DISCIPLINA SPECIFICA PER ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 13 Rapporti con il contribuente ed informazione

1. La Provincia di Biella esercita la propria potestà regolamentare in materia tributaria adeguando i propri regolamenti ai principi generali dettati dalla L. 27/07/2000 n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti".
2. I rapporti tra Contribuente e Provincia sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede, chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie prevedendo l'indicazione del contenuto sintetico della disposizione alla quale si tende fare rinvio.
3. La Provincia assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni normative e amministrative, delle circolari e delle comunicazioni di carattere generale, emanate dalla stessa in materia tributaria anche curando, se necessario, la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici provinciali; assume inoltre idonee iniziative di informazione tramite strumenti informatici, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
4. Per le comunicazioni dirette alla Provincia, e salvo diversa disposizione di legge, fa fede, ai fini dell'individuazione della data di ricezione, la registrazione al protocollo dell'ente.

Art. 14 Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Il Dirigente responsabile dell'entrata deve in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente, informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito o l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli altresì di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito, secondo quanto previsto dall'art. 6 L. 27/07/2000 n. 212 le cui disposizioni vengono recepite integralmente.

Art. 15 Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente, ai sensi dell'art. 11 della L. 27/07/2000 n. 212, può interpellare la Provincia per ottenere risposta riguardo a:
 - a. Applicazione delle disposizioni tributarie quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime
 - b. La sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti
 - c. Applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie.
 - d. Disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di limitare comportamenti elusivi limitino deduzioni, detrazioni, crediti di imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possano verificarsi.

2. La Provincia risponde in forma scritta e motivata novanta giorni dalla data di ricezione per le istanze di cui alla lettera a). Per le istanze di cui alle lettere b), c) e d) entro 120 giorni
3. Quando la risposta non è comunicata al contribuente nel termine previsto, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli.
4. Nel caso in cui la Provincia a seguito dell'evoluzione interpretativa o di orientamenti giurisprudenziali, cambi il proprio indirizzo riguardo alla risposta data, deve notificarlo al contribuente e tale nuova interpretazione vale dal periodo di imposta successivo a quello di notifica.
5. Nel caso in cui l'istanza di interpello sia formulata da un numero elevato di contribuenti, la Provincia può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una comunicazione ed il suo contenuto è diffuso tempestivamente con modalità idonee a renderlo disponibile al più vasto numero di contribuenti.
6. Si applica, per quanto non disciplinato, la L. 212 del 27/07/2000 e, per quanto compatibile, il D.M. 209 del 26/04/2001.

Art. 16 Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti della Provincia sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della L. 07/08/1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
2. Gli atti devono:
 - essere motivati;
 - indicare i presupposti di fatto;
 - evidenziare le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della Provincia;
 - se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato, anche per estratto all'atto che lo richiama;
3. Gli atti devono indicare:
 - l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrono i presupposti.

Art. 17 Efficacia temporale delle norme tributarie

1. Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo, salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.

Art. 18 Tutela dell'integrità patrimoniale

1. Le disposizioni tributarie emanate dalla Provincia non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal Codice Civile e dall'art. 1, comma 161, della L. 27/12/2006 n. 296.
2. E' ammesso l'accolto del debito d'imposta altrui, senza liberazione del contribuente originario sino alla sua estinzione totale.

Art. 19 Estinzione per compensazione dell' obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione ai sensi dell'art. 8 L. 27/07/2000 n. 212 e ai sensi dell'art. 1, comma 167, della L. 27/12/2006 n. 296.
2. Ai fini dell'applicazione di cui al comma 1, il contribuente dovrà presentare, al Dirigente responsabile dell'entrata per la quale è dovuto il versamento, apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. Il Dirigente responsabile dell'entrata accerta la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso e di compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

Art. 20 Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.

1. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora:
 - lo stesso si sia conformato a indicazioni contenute in atti della Provincia di Biella, ancorché successivamente modificate dalla Provincia medesima;
 - la violazione dipenda da obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria;
 - la violazione si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

Art. 21 Determinazione ed irrogazione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie

1. Per ritardati od omessi versamenti diretti di tributi riscossi dalla Provincia o da terzi a favore della Provincia si applicano le sanzioni amministrative previste in materia di riscossione dall'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 471.
2. Per omessa, ritardata, o infedele presentazione di dichiarazioni o denunce si applicano le sanzioni previste dalle norme di legge che disciplinano le singole entrate tributarie.
3. Le sanzioni amministrative contestate per violazioni di norme tributarie si applicano secondo le norme dei D.Lgs. 18/12/1997 n. 471, n. 472 e n. 473 e ss.mm. ed integrazioni.
4. Le sanzioni amministrative non sono altresì applicate quando si verifichi l'esistenza delle cause di non punibilità indicate dall'art. 6 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472. Più in particolare quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica

compiuti autonomamente dall'Amministrazione, il Dirigente non procede all'irrogazione delle sanzioni accessorie all'accertamento del maggiore tributo dovuto.

Art. 22 Ravvedimento

1. Il contribuente, qualora non siano iniziate da parte degli uffici preposti attività di accesso, ispezione, verifiche o altre attività amministrative d'accertamento, può avvalersi dell'istituto del ravvedimento ai sensi dell'art.13 D.Lgs n. 472 del 18/12/1997.

Art. 23 Accertamento con adesione

1. In attuazione dell'art. 50, della L. 27/12/1997 n. 449, la Provincia di Biella, al fine della semplificazione e della razionalizzazione del procedimento di accertamento, si applica, per le entrate tributarie dell'Ente, la normativa in materia di accertamento con adesione del contribuente, istituto disciplinato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs 19/06/1997 n. 218 per i tributi erariali in quanto compatibili.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano, quindi, dall'applicazione di questo istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è quantificabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.

Art. 24 Riduzione sanzioni tributarie

1. La Provincia di Biella al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie, ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, applica la possibilità di riduzione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie nel rispetto dei rispettivi regolamenti (art. 50 della L. 27/12/97 n. 449).
2. La riduzione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie viene applicata in conformità ai principi desumibili dall'art. 3, comma 133 lettera I), della L. 23/12/1996 n. 662, in quanto compatibile, e secondo le disposizioni dei D.Lgs. 18/12/1997 n. 471, n. 472 e n. 473 per quanto riguarda la previsione di circostanze esimenti, attenuanti ed aggravanti in modo da:
 - Incentivare gli adempimenti ancorché tardivi;
 - Escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni penali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'ente ovvero determinate da fatto doloso di terzi;
 - Sanzionare più gravemente le ipotesi di recidiva;
3. La riduzione delle sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie è applicata dal Dirigente responsabile dell'entrata come definito dall'art. 5 del presente regolamento, secondo i principi indicati al comma precedente e secondo i criteri di determinazione della sanzione previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472 e ss.mm.
Se non si verificano le fattispecie previste dal citato articolo 7, che consentono l'aumento della sanzione, la medesima si applica di norma nell'importo minimo previsto dalle leggi vigenti.

Art. 25 Reclamo e mediazione

1. Ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. 546/92 e ss.mm. per le controversie di valore non superiore a cinquantamila Euro il ricorso produce anche effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
2. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è il Segretario generale.
3. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo e mediazione.
4. Per quanto non disciplinato si rinvia al D.Lgs 546/92.

TITOLO IV ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA E TUTELA DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 26 Procedure di riscossione coattiva

1. Nei casi di mancato pagamento dell'importo dovuto, liquido, certo ed esigibile, si procede con la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali di spettanza della Provincia che viene effettuata, a cura del Dirigente responsabile della specifica entrata in base all'attribuzione del Piano Esecutivo di Gestione, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 792 e ss. della Legge 160/2019 e secondo quanto previsto nei regolamenti delle singole entrate.
2. La riscossione coattiva delle sanzioni amministrative comminate ai sensi della legge 689/81 può essere effettuata per ragioni di economicità, funzionalità dell'azione amministrativa tramite iscrizione a ruolo sulla base del D.P.R. 29/09/1973 n. 602, ovvero, tramite ingiunzione di pagamento con le modalità di cui al Regio Decreto 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973 n. 602, in quanto compatibili.
3. Gli atti di riscossione coattiva devono essere effettuati entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme di legge vigenti per ogni tipologia di entrata.

Art. 27 Tutela giudiziaria

1. Si rimanda a quanto definito all'art. 9 comma 2 lettera n) del vigente Statuto provinciale e alla normativa di settore.

TITOLO V STRUMENTI GENERALI ALTERNATIVI AL CONTENZIOSO E FACILITATIVI DELL' ADEMPIMENTO

Art. 28 Autotutela

1. L'Amministrazione, nella persona del Dirigente cui compete la gestione del tributo o dell'entrata, può riformare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio la riforma di un provvedimento deve essere preceduta dall'analisi dei seguenti fattori:
 - grado di soccombenza dell'Amministrazione
 - valore della lite
 - costo della difesa
 - costo della soccombenza
 - costi gestionali propri.
3. Qualora dall'analisi dei sopraindicati elementi emerga l'inopportunità di procedere nella lite il Dirigente, dimostrata l'esistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può riformare o annullare il provvedimento.
4. Il Dirigente procede alla riforma o all'annullamento dell'atto nei casi di palese illegittimità del medesimo e in particolare nelle ipotesi di:
 - a. doppia applicazione o imposizione;
 - b. errore di persona;
 - c. errore sul presupposto;
 - d. prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - e. errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta o dell'entrata non tributaria;
 - f. sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
 - g. mancata considerazione di integrazioni della documentazione carente.

Art. 29 Rateizzazione del versamento

1. Su richiesta del debitore può essere concessa, nell'ipotesi di temporanea situazione di difficoltà di ordine economico dello stesso, previa presentazione di specifica domanda, la rateizzazione dell'importo dovuto, in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata, come dalla seguente tabella:

IMPORTO	RATEIZZAZIONE
fini a € 200,00	Nessuna rateizzazione
Da € 200,01 a € 500,00	Fino a un massimo di 6 rate mensili
Da € 500,01 a € 2.000,00	Fino a un massimo di 12 rate mensili
Da € 2.000,01 a € 6.000,00	Fino a un massimo di 18 rate mensili
Da 6.000,01	Fino a un massimo di 36 rate mensili

2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo non viene concessa nell'ipotesi di versamenti relativi ad importi dovuti per canoni annui che si ripetono nel tempo.

3. La rateizzazione è concessa alle seguenti condizioni:
 - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni;
 - b) applicazione degli interessi nella misura del tasso legale;
4. Gli interessi sono applicati dalla data di scadenza del termine assegnato per il pagamento e sono riscossi unitamente alla somma rateizzata alle scadenze stabilite sulla base di un piano di ammortamento con rata costante.
5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
6. E' fatta salva la concessione di una rateizzazione più favorevole al contribuente se espressamente prevista da disposizioni di legge o da regolamenti locali disciplinanti la singola entrata.
7. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni di singole rate o di importi già rateizzati e parzialmente pagati.
8. Il pagamento di ciascuna rata scade nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza.
9. Soggetto giuridico competente alla concessione di rateizzazioni di pagamento è il Dirigente responsabile della singola entrata.

Art. 30 Accordi tra le parti – dilazioni per importi dovuti da Amministrazioni pubbliche

1. Nel caso di importi dovuti da amministrazioni pubbliche in forza di legge, il Dirigente, previa dichiarazione rilasciata dall'ente che attesti la difficoltà di trasferire gli importi in un'unica soluzione, può accordare dilazioni di pagamento sulla base di una tempistica condivisa.
2. Nel caso del mancato rispetto della tempistica l'ente decade automaticamente dal beneficio e l'intero importo dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Art. 31 Estinzione per compensazione dell' obbligazione

1. Il Dirigente responsabile dell'entrata, dopo idonea istruttoria, può riconoscere l'estinzione per compensazione dell'obbligazione.
2. Si applicano, se ritenuto necessario, i commi 2 e 3 dell'art. 19.

Art. 32 Strumenti deflattivi per entrate tributarie

1. Si rinvia agli artt. 15-19-22-23-24-25

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dalla normativa di settore.